



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 377
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 25 marzo 2015

INDICE**Commissioni permanenti**

14 ^a - Politiche dell'Unione europea:	
<i>Plenaria (notturna)</i>	<i>Pag.</i> 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 25 marzo 2015

Plenaria

113^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE REFERENTE

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE avverte che, essendosi esaurita, nella precedente seduta, la fase dell'illustrazione delle proposte emendative, si procederà alla votazione degli ordini del giorno, degli emendamenti e dei subemendamenti riferiti fino all'articolo 6 incluso, in quanto la Commissione bilancio è stata in grado finora di formulare il proprio parere solo per le suddette proposte emendative.

Gli ordini del giorno G/1758/1/14 e G/1758/2/14 sono accolti dal Governo con l'espunzione dell'ultimo impegno, contenuto in entrambi, concernente la procedura di evidenza pubblica.

Il Governo, quindi, accoglie gli ordini del giorno G/1758/3/14 e G/1758/4/14.

L'accoglimento dell'ordine del giorno G/1758/5/14 da parte del Governo è condizionato ad una specifica riformulazione del relativo impegno nel senso di «valutare la possibilità di attivarsi» presso le competenti strutture comunitarie.

Successivamente, il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/1758/6/14, G/1758/7/14, G/1758/8/14 e G/1758/9/14.

Gli ordini del giorno G/1758/10/14 e G/1758/11/14 sono accolti dal Governo a condizione che vengano riformulati i relativi impegni, nel senso di «valutare la possibilità di prevedere» le misure auspiccate.

Il PRESIDENTE avverte, quindi, che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6 del disegno di legge in titolo.

L'emendamento 1.12, considerati i pareri favorevoli della relatrice GUERRA (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, viene approvato. Conseguentemente, sono considerati assorbiti gli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8.

Relativamente all'emendamento 1.1, rispetto al quale grava il parere contrario, espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, si instaura uno scambio di opinioni che coinvolge i senatori GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) e CARDINALI (*PD*), nonché la relatrice GUERRA (*PD*).

In proposito, il PRESIDENTE palesa la presunzione che la suddetta contrarietà sia ravvisabile esclusivamente alla seconda parte dell'emendamento, ricompresa nella lettera *b*).

Poiché tale avviso è condiviso unanimemente dalla Commissione, con distinte votazioni, viene approvata la prima parte della proposta emendativa e respinta la restante, interamente ricompresa nella lettera *b*).

Il passaggio alla votazione dell'emendamento 1.2, rispetto al quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ex articolo 81 della Costituzione, genera un'articolata discussione sui criteri e le modalità di valutazione di questo frequente genere di contrarietà, che spesso è motivato, dalla suddetta Commissione filtro, con l'assenza di un'apposita relazione tecnica da parte del Governo.

A tale discussione prendono parte i senatori MOLINARI (*Misto*), COCIANCICH (*PD*), URAS (*Misto-SEL*), secondo i quali il presente disegno di legge deve inevitabilmente soggiacere al limite previsto dall'articolo 81 della Costituzione, GINETTI (*PD*), GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), il quale tiene a precisare che il pronunciamento contrario della Commissione bilancio risiede essenzialmente sul fatto che tali proposte

emendative mirano a inserire, in aggiunta, ulteriori direttive in recepimento, per le quali non è possibile definire *ex ante* il loro impatto finanziario in assenza di una *expertise* tecnica del Governo, FEDELI (PD), la relatrice GUERRA (PD), la quale sottolinea che, in ogni caso, anche l'attuazione della normativa europea costituisce un obbligo costituzionale, e il senatore TONINI (PD), che condivide le argomentazioni testé svolte dalla relatrice.

Al riguardo, il PRESIDENTE invita a riflettere sulla circostanza per cui, in simili frangenti, ci si trova di fronte ad un *trade off* dilemmatico: da un lato, infatti, vi è la necessità, evidente per ogni legge ordinaria, di sottostare al vaglio della copertura di bilancio previsto dal dettato costituzionale, dall'altro, persiste, al contempo, l'esigenza, altrettanto prioritaria ed ineludibile, di recepire prontamente nell'ordinamento interno le direttive europee, pena l'insorgere di gravose procedure di urgenza in capo all'Italia, stante, peraltro, il consolidato principio di primazia del diritto comunitario sui diritti nazionali, affermato da reiterate sentenze sia della Corte costituzionale italiana che della Corte di giustizia dell'Unione europea.

A ciò occorre aggiungere come lo scrutinio ex articolo 81 della Costituzione possa concretarsi più compiutamente – in linea, peraltro, con quanto previsto dalla legge di contabilità in vigore – nell'esame dei conseguenti decreti legislativi che si incaricano di dispiegare gli effetti della delega concessa dal Parlamento. Diversamente, persisterebbe il rischio del mancato recepimento delle direttive europee a fronte del giudizio negativo basato sulla previsione costituzionale di cui al citato articolo 81.

Al riguardo il sottosegretario GOZI dichiara che la questione richiamata dal Presidente è del tutto rilevante, in quanto va a toccare il punto fondamentale della supremazia dell'ordinamento dell'Unione europea.

Proprio in ragione della fondatezza del ragionamento impostato dal Presidente, la relatrice GUERRA (PD) propone di accantonare gli emendamenti che hanno ricevuto il parere contrario della 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in maniera da concedere un ulteriore lasso di tempo per l'approfondimento e per l'eventuale acquisizione, in quella sede, di un responso tecnico da parte del Governo.

Conviene la Commissione.

Conseguentemente, vengono accantonati gli emendamenti 1.2, 1.4 e 1.5.

L'emendamento 1.3, sul quale convergono i pareri favorevoli della relatrice GUERRA (PD) e del rappresentante del GOVERNO, è accolto dalla Commissione. Conseguentemente, vengono considerati preclusi gli emendamenti 4.0.6 e 7.0.14.

La Commissione, quindi, approva, dopo aver acquisito i pareri favorevoli della relattrice e del Governo, l'emendamento 1.9.

In merito all'emendamento 1.10, sul quale grava il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, condizionato all'introduzione della clausola di invarianza degli oneri, la relattrice GUERRA (*PD*) ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*), in sede di dichiarazione di voto, ribadisce la *ratio* della proposta modificativa, imperniata a riequilibrare la situazione oggettivamente penalizzante per la Sardegna.

Conformemente a quanto dichiarato dal senatore Uras, intervengono i senatori FLORIS (*FI-PdL XVII*), ORELLANA (*Misto*), Giovanni MAURO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) e MOLINARI (*Misto*), i quali chiedono di aggiungere la propria firma al suddetto emendamento.

Successivamente, posto in votazione, l'emendamento 1.10 è respinto.

Passando alla votazione dell'emendamento 1.11, la relattrice GUERRA (*PD*) fa presente che tale proposta modificativa, riguardante l'attuazione della direttiva 2014/40/UE sulla vendita dei prodotti del tabacco, ha superato lo scoglio dell'articolo 81 della Costituzione nella valutazione della Commissione bilancio, diversamente da altri emendamenti di contenuto analogo.

Anche in questo caso, pertanto, al fine di consentire un più ponderato approfondimento, propone l'accantonamento degli emendamenti di tale tenore, ossia, conseguentemente, 1.11, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4.

La Commissione conviene.

L'emendamento 2.1, dopo aver acquisito i pareri contrari della relattrice GUERRA (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, non è approvato.

Gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3, fatti propri dal senatore ORELLANA (*Misto*) e votati separatamente, vengono respinti.

Procedendo con voti separati, la Commissione respinge gli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.6.

Successivamente, sono approvati gli identici emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.

Posto in votazione, è respinto l'emendamento 4.4. Conseguentemente, si considerano preclusi gli emendamenti 4.5, 4.6 e 4.7, al quale aveva aggiunto la propria firma il senatore MOLINARI (*Misto*).

L'emendamento 4.5, che ha raccolto i pareri contrari della relatrice GUERRA (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, nonché il parere contrario della Commissione bilancio ex articolo 81 della Costituzione, condizionato all'introduzione della clausola d'invarianza degli oneri, registra le dichiarazioni di voto favorevoli del proponente, senatore URAS (*Misto-SEL*) e del senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) .

Messo ai voti, è respinto dalla Commissione.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

Posti in votazione separatamente, i subemendamenti 5.5/1 e 5.5/2 non sono accolti, mentre l'emendamento 5.5 viene approvato.

La Commissione, quindi, respinge l'emendamento 6.1.

Con distinte votazioni, vengono approvati gli emendamenti 6.10 e 6.11.

La Commissione, quindi, procedendo a singole votazioni, respinge gli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 e 6.0.1.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta già convocata per domani, giovedì 26 marzo alle ore 8,30, non avrà luogo

La seduta termina alle ore 21,40.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1758

G/1758/1/14 (testo 2)

MIRABELLI, FEDELI, FISSORE, MOLINARI

Accolto

Il Senato,

premesso che:

tra le direttive europee da attuare tramite il provvedimento in esame è ricompresa la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

alla direttiva 2014/40/UE fa diretto riferimento il decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, in materia di rintracciabilità dei prodotti da fumo, il cui articolo 1, ai commi 5, 6 e 7, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze emani un regolamento contenente disposizioni in materia di rintracciabilità di tali prodotti e di legittimazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori, conformi a quelle della stessa direttiva;

considerato che:

il termine ultimo per il recepimento della direttiva 2014/40/UE è fissato al maggio 2016;

per l'emanazione del regolamento del Ministero dell'Economia e delle finanze di cui all'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, non è stabilito alcun termine,

impegna il Governo:

ad emanare il regolamento in materia di rintracciabilità dei prodotti del tabacco e di legittimazione della loro circolazione, come previsto nell'articolo 1, commi 5, 6, 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, in conformità alla direttiva 2014/40/UE;

ad adottare le migliori soluzioni tecnologiche per la tracciabilità in grado di garantire il maggior recupero di gettito all'erario e la completa indipendenza dai produttori di prodotti da fumo.

G/1758/2/14 (testo 2)

LIUZZI

Accolto

Il Senato,

premesso che:

tra le direttive europee da attuare tramite il provvedimento in esame vi è la 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

alla direttiva comunitaria 2014/40/UE fa diretto riferimento il decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, in materia di rintracciabilità dei prodotti da fumo, il cui articolo 1, commi 5), 6) e 7), prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze emani un regolamento contenente disposizioni in materia di rintracciabilità di tali prodotti e di legittimazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori conformi a quelle della stessa direttiva.

Considerato che:

il termine ultimo per il recepimento della direttiva 2014/40/UE è fissato al maggio 2016;

per l'emanazione del regolamento del Ministero dell'Economia e delle finanze di cui all'articolo 1, commi 5), 6) e 7), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, non è stabilito alcun termine,

impegna il Governo:

ad emanare il regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze in materia di rintracciabilità dei prodotti del tabacco e di legittimazione della loro circolazione, come previsto nell'articolo 1, commi 5), 6), 7), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, in conformità alla direttiva 2014/40/UE;

ad adottare le migliori soluzioni tecnologiche per la tracciabilità in grado di garantire il maggior recupero di gettito all'erario e la completa indipendenza dai produttori di prodotti da fumo.

G/1758/3/14

DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di Delegazione europea 2014»,

premessso che:

l'articolo 1 delega il Governo ad adottare secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B del disegno di legge in esame;

nell'allegato B è contenuta la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

l'Italia è il primo produttore ed esportatore europeo di tabacco grezzo e l'ottavo esportatore mondiale per volumi, le zone di produzione principali si trovano in Campania e in Puglia dove però nel 2010 la British American Tobacco (BAT) ha deciso di chiudere il suo sito produttivo di Lecce lasciando senza lavoro quasi 400 lavoratori, con la promessa di ricollocarli in altre aziende;

i tentativi di riconversione aziendali portati avanti dalle aziende HDS e IP KORUS sono miseramente falliti ed è di questi giorni l'annuncio del fallimento anche dell'esperienza aziendale da parte della Iacobucci, vanificando l'accordo di conversione siglato nel 2010 dalla BAT Italia e dal Ministero dello sviluppo economico;

la chiusura del sito produttivo dell'industria del tabacco di Lecce ha determinato un vera e propria emergenza sociale e lavorativa: basti ricordare il suicidio il 25 luglio 2014 di Fabrizio Budano, cassintegrato che lavorava proprio presso lo stabilimento leccese della BAT,

impegna, quindi, il Governo

a convocare un immediato incontro e tavolo di concertazione coinvolgendo la British American Tobacco; i sindacati, gli enti locali e le aziende interessate al piano di riconversione industriale dell'ex BAT di Lecce al fine di far fronte alla grave crisi occupazionale e sociale venutasi a creare.

G/1758/4/14

DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di Delegazione europea 2014»,

premesso che:

l'articolo 9 delega il Governo a dare attuazione alla direttiva 2013/54/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione, relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;

la qualità delle acque per il consumo umano dovrebbe essere sempre garantita anche nel rispetto del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della normativa comunitaria in tema di acque;

attualmente l'Italia è sotto procedura d'infrazione per quanto riguarda un'errata attuazione e applicazione della direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane. Sono due i contenziosi europei attualmente aperti: la procedura d'infrazione 2014/2059 giunta allo stato di parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e la procedura d'infrazione 2009/2034 su cui si è espressa la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con una sentenza;

tra le regioni italiane inadempienti per la mancata applicazione della Direttiva Comunitaria 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane è presente anche la Regione Puglia;

tra gli impianti fognari e di depurazione non a norma risulta esservi anche l'impianto di depurazione intercomunale di Carovigno in provincia di Brindisi che dal rapporto di prova n. 2353-2013 Rev. 1 del Dipartimento ambientale provinciale di Brindisi recante data 16 ottobre 2013, risulta essere «non conforme per i parametri "solidi sospesi totali", "BOD5", "COD", "Tensioattivi totali", "Azoto totale" e "Fosforo totale" rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalla Tab. 4 All. 5 Parte III del decreto legislativo 152/06. Non conforme altresì per i parametri "solidi sospesi", "BOD5" e "COD" rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalla Tab. 1 All. 5 Parte III del decreto legislativo 152/06 per impianti aventi potenzialità 10000 A.E.». Inoltre, risulta che il valore del parametro batteriologico *Escherichia coli* eccede quello previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, con conseguente non conformità ai limiti stabiliti dalla Tab. 4 citata, dati questi che costituiscono un pericolo per la salute umana e l'ambiente;

tra l'altro è previsto uno scarico provvisorio nel «Canale Reale» delle acque reflue depurate effluenti dall'impianto consortile di trattamento proprio di Carovigno nel sito di interesse comunitario (SIC) della

riserva Marina di Torre Guaceto, con rischio di compromissione dell'habitat marino e delle praterie di Posidonia Oceanica,

impegna, quindi, il Governo, per quanto di sua competenza:

ad avvalersi del principio di precauzione adottando soluzioni tecniche condivisibili che tutelino l'ambiente e l'ecosistema e che rispettino il dettato normativo del codice dell'ambiente e delle direttive comunitarie.

G/1758/5/14 (testo 2)

COMAROLI, CANDIANI

Accolto

Il Senato,

premesso che:

per i cittadini comunitari che soggiornano per un periodo inferiore ai tre mesi in Italia non è necessaria l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Se un cittadino UE ha necessità di cure ed assistenza sanitaria infatti, possono rivolgersi direttamente presso le strutture pubbliche per richiedere le prestazioni di cui necessitano (nel caso in cui la prestazione sia a pagamento sarà necessario pagare un apposito «ticket» per ricevere l'assistenza). Alla struttura sanitaria, il cittadino comunitario dovrà presentare la TEAM – tessera europea di assicurazione e malattia – (tessera che permette di usufruire delle prestazioni sanitarie urgenti e necessarie durante un soggiorno temporaneo nei Paesi dell'Unione Europea);

nel caso in cui il cittadino comunitario non sia in possesso della TEAM, per ricevere assistenza dovrà essere provvisto di una copertura sanitaria (una polizza assicurativa ad esempio);

se sprovvisto della tessera europea di assicurazione e malattia e senza copertura sanitaria, il cittadino comunitario, avrà diritto solo alle cure necessarie ed urgenti, cure per la tutela della salute del minore, della maternità e dell'interruzione volontaria di gravidanza, alle vaccinazioni, alla cura e profilassi delle malattie infettive. I cittadini europei che soggiornano per un periodo superiore a tre mesi in Italia, devono essere in possesso di un'assicurazione sanitaria, oppure devono essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Il diritto all'iscrizione vale per coloro che svolgono un'attività lavorativa, per i loro familiari, per i familiari di cittadini italiani. Il diritto all'iscrizione sussiste anche per i lavoratori distaccati (e loro familiari) in Italia per conto di una ditta europea, i richiedenti la pensione di un'altro Stato UE (e loro familiari), ma residenti in Italia, i familiari di lavoratore straniero occupato presso un altro Stato membro e residenti in Italia;

per richiedere l'iscrizione, i cittadini comunitari possono recarsi presso la ASL (Azienda Sanitaria Locale) territorialmente competente

con un'autocertificazione della residenza anagrafica ed un documento valido di identità. A seconda poi delle singole situazioni saranno richiesti i documenti che attestano il possesso dei requisiti per ogni cittadino (ad esempio il lavoratore dovrà presentare copia del contratto di lavoro);

i cittadini europei, non in possesso dei requisiti per poter essere iscritti al SSN, e senza una copertura sanitaria che derivi ad esempio da una polizza assicurativa, né con tessera TEAM, hanno comunque diritto alle cure necessarie ed urgenti. In particolare una circolare del Ministero della salute (circolare 19 febbraio 2008) specifica che «i cittadini comunitari hanno diritto alle cure indifferibili ed urgenti. Tra queste si ritengono incluse anche le prestazioni sanitarie relative: – alla tutela dei minori ai sensi della Convenzione di New York ... ; – alla tutela della maternità, all'interruzione della gravidanza, a parità con le donne iscritte al SSN...» ;

devono essere attivate, nei confronti di queste persone, anche per motivi di sanità pubblica nazionale, le campagne di vaccinazione, gli interventi di profilassi internazionale e la profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive, ai sensi della normativa vigente nazionale. La competenza per l'adozione di queste attività è di competenza delle Regioni;

per poter usufruire di queste prestazioni, il cittadino comunitario deve poter essere identificato, ed è quindi necessario che esibisca un proprio documento valido di identità. Questo perché mediante l'identificazione dello straniero, sarà possibile per lo Stato italiano, rivolgersi allo Stato di origine dello straniero per il recupero delle spese necessarie per le prestazioni sanitarie effettuate;

a seguito quindi dell'esibizione del passaporto e della dichiarazione di domicilio nel territorio della Regione da parte dello straniero, che dovrà essere effettuata su un modulo, verrà rilasciata al cittadino comunitario una particolare tessera con l'indicazione di un codice. Si tratta del codice E.N.I. (ovvero Europeo Non Iscritto). Questa tessera ha validità di sei mesi ed è rinnovabile;

la tessera con il codice E.N.I. è rilasciata dalle ASL o dagli Ospedali. Il codice E.N.I. può avere valore solo regionale, trattandosi di materia lasciata alla competenza delle Regioni. Il possesso del codice E.N.I. consente la cura per le patologie indicate nella circolare del Ministero della Salute, e . comunque per le cure urgenti, necessarie ed indifferibili,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di attivarsi presso le competenti strutture comunitarie affinché venga istituito un fondo di garanzia al quale possano attingere gli stati membri a copertura di tutte le prestazioni sanitarie erogate a cittadini comunitari.

G/1758/6/14

COMAROLI, CANDIANI

Accolto

Il Senato,

premessi che:

la circolazione delle autovetture con targa straniera nel nostro Paese è in continuo aumento, soprattutto di vetture provenienti da Romania, Bulgaria, Polonia e Repubblica Ceca. Conseguentemente, è in aumento il numero di sinistri che vede coinvolti veicoli con targhe appartenenti a questi Paesi; non esiste ad oggi una banca dati europea che consenta alle Forze dell'ordine impegnate nei controlli stradali di poter verificare la copertura assicurativa di questi veicoli circolanti nel nostro Paese; può quindi accadere che, solo al verificarsi di un sinistro, si scopra che la vettura straniera è sprovvista di assicurazione;

recentemente nel nostro Paese è possibile effettuare controlli sulle targhe attraverso un lettore laser che rileva la proprietà, la revisione e la copertura assicurativa delle vetture. Questo tipo di controllo, accedendo ad una banca dati nazionale, è in grado di fornire informazioni esclusivamente sulle vetture con targa italiana;

si verifica purtroppo frequentemente che alcune vetture straniere circolanti stabilmente sul nostro territorio vengano immatricolate e assicurate in un altro Paese membro per sostenere costi inferiori, anche a scapito della tutela dei diritti delle vittime di incidente stradale, prevedendo massimali per il risarcimento non adeguati;

a livello europeo è stato riconosciuto come elemento fondamentale per la protezione delle vittime l'obbligo degli Stati membri di garantire la copertura assicurativa almeno per determinati importi minimi di copertura per i danni alle persone, che dovrebbe essere calcolato in modo tale da indennizzare totalmente ed equamente tutte le vittime che hanno riportato danni molto gravi;

la direttiva 2005/14 ha fissato un importo minimo di copertura pari a 1.000.000 EUR per vittima o a 5.000.000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime. Tale direttiva è stata recepita in Italia con decreto legislativo 6 novembre 2007, n.198, ma solo in caso di sinistro con veicoli provenienti da Paesi che hanno recepito tale direttiva, Viene garantito un equo indennizzo alle vittime,

impegna il Governo:

a farsi promotore, nelle sedi competenti, della creazione di una banca dati europea che consenta alle Forze dell'ordine impegnate nei controlli stradali di poter verificare che la copertura assicurativa dei veicoli circolanti sul nostro territorio con targa straniera rispetti i parametri fissati dalla direttiva 2005/14 e, in caso contrario, di intervenire con le opportune sanzioni.

G/1758/7/14

LA RELATRICE

Accolto

Il Senato,

considerata la fondamentale importanza dell'acquisizione di informazioni tempestive e dettagliate sul mancato o ritardato recepimento di direttive europee e, più in generale, sullo stato di attuazione del diritto dell'Unione europea nell'ordinamento interno;

rilevato che secondo l'articolo 39, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei riferisce al Consiglio dei ministri almeno ogni tre mesi sullo stato del recepimento delle direttive dell'Unione europea che risultano in scadenza nei sei mesi successivi e sulle ragioni del mancato o ritardato recepimento delle direttive, sulla base di quanto riferito dai Ministri con competenza prevalente nella materia;

impegna il Governo:

a trasmettere alle Camere le informazioni di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, contestualmente alla loro trasmissione al Consiglio dei ministri.

G/1758/8/14

LA RELATRICE

Accolto

Il Senato,

considerato che, come evidenziato anche dal Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia, nel corso dell'audizione del 18 marzo 2015, la mancata designazione di un'autorità nazionale di risoluzione ai sensi dell'articolo 3 della Direttiva 2014/59/UE ("BRRD") limita fortemente la piena partecipazione del nostro Paese alle iniziative in corso a livello europeo e, in particolare, al Comitato di Risoluzione Unico istituito dall'articolo 42 del Regolamento (UE) n. 2014/806/UE;

considerato che, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2014/806/UE, al Comitato di Risoluzione Unico partecipa, tra gli altri, «*un membro nominato da ciascuno Stato membro in rappresentanza delle loro autorità nazionali di risoluzione*» e che tale autorità, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del Regolamento è quella «*designata da uno Stato membro partecipante a norma dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE*»;

rilevato di conseguenza che, fino a quando non sarà designata un'autorità di risoluzione nazionale in recepimento della BRRD, il nostro Paese, a causa della designazione provvisoria, non potrà partecipare a pieno titolo alle attività del Comitato di Risoluzione Unico, impedendo alla delegazione italiana di rappresentare con pienezza di poteri le posizioni del Paese,

impegna il Governo:

ad adottare il decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2014/59/UE ("BRRD") nel più breve termine possibile dall'entrata in vigore della presente legge;

a procedere con urgenza alla designazione dell'autorità nazionale di risoluzione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE ("BRRD").

G/1758/9/14

PICCOLI, FLORIS, TARQUINIO, PICCINELLI

Accolto

Il Senato,

premessi che:

la legge 7 aprile 2011, n. 39, recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, prevede che ogni anno il Governo presenti alle Camere il Documento di economia e finanza (DEF), contenente il Programma di stabilità dell'Italia, la Analisi delle tendenze della finanza pubblica e il Programma nazionale di riforma, in vista della valutazione da parte della Commissione europea e del Consiglio, e della successiva presentazione del disegno di legge di stabilità per l'anno seguente;

sul bilancio dello Stato gravano anche le sanzioni pecuniarie che l'Italia è tenuta a versare per le sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia UE ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché per le eventuali altre procedure concernenti aiuti di Stato illegittimi ai sensi dell'articolo 108 del TFUE;

le procedure di infrazione attualmente aperte nei confronti dell'Italia sono 91. Di queste, ben 9 si trovano nella fase di cui all'articolo 260 del TFUE, ovvero il cui esito potrà potenzialmente essere quello della condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie, che, a titolo di esempio, per la sentenza della Corte di giustizia del sentenza del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, in materia di rifiuti, ammontano a una somma forfettaria di 40 milioni di euro e a una penalità di 42,8 milioni di euro

per ogni semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie a dare piena esecuzione alla sentenza del 2007,

impegna il Governo:

a riportare, in apposita sezione, l'ammontare, per l'anno finanziario di riferimento, delle sanzioni pecuniarie che l'Italia è tenuta a pagare in seguito a sentenze di condanna per mancata attuazione o per violazione di disposizioni comunitarie. La sezione contiene anche l'importo giornaliero o forfetario della sanzione pecuniaria e i motivi dell'inadempimento.

G/1758/10/14 (testo 2)

CANDIANI

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1758 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014";

premesso che:

la direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, prevede che essendo il polline considerato una componente naturale specifica del miele e quindi non un ingrediente dello stesso, non è necessaria l'indicazione nell'etichetta di polline geneticamente modificato, qualora la presenza di tale polline non ecceda la soglia dello 0.9% e sia accidentale o tecnicamente inevitabile, come previsto dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

la direttiva è una interpretazione che non rispecchia la sentenza della Corte di giustizia (sentenza C-442/09) del 6 settembre 2011 dove il polline viene considerato ingrediente del miele e quindi la presenza di OGM va indicata in etichetta;

due barattoli di miele su tre in vendita in Italia sono stati in realtà prodotti all'estero per effetto delle importazioni record che hanno raggiunto la quantità di 21,2 milioni di chili nel 2014, con un aumento del 15 per cento rispetto all'anno precedente. Si evidenzia un crescente aumento delle importazioni da Paesi comunitari ed extracomunitari dove sono diffuse le coltivazioni biotech, con gli arrivi che nel 2014 provengono principalmente dall'Ungheria con 7,6 milioni di chili, seguita dalla Cina con 2,6 milioni di chili e poi dalla Romania con 1,8 milioni di chili e dalla Spagna con 1,6 milioni di chili. Il rischio è che venga venduto sul mercato miele con polline OGM senza nessuna indicazione in etichetta;

occorre verificare con attenzione l'origine in etichetta. Il miele prodotto sul territorio nazionale, dove non sono ammesse coltivazioni OGM a

differenza di quanto avviene ad esempio in Cina e in Romania, è riconoscibile attraverso l'etichettatura di origine obbligatoria;

secondo la direttiva 2014/63/UE se il miele proviene da più Paesi dell'Unione europea, l'etichetta deve riportare l'indicazione "miscela di mieli originari della CE", se invece proviene da Paesi extracomunitari deve esserci la scritta "miscela di mieli non originari della CE", mentre se si tratta di un mix va scritto "miscela di mieli originari e non originari della CE";

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere misure che prevedano nella etichetta del miele una indicazione chiara, che in quell'alimento sono presenti o meno OGM, indipendentemente se sia al di sopra o al di sotto della soglia di tolleranza (0,9 per cento), al fine di dare ai consumatori quella piena ed esatta informazione, dando così la possibilità di un acquisto consapevole e informato.

G/1758/11/14 (testo 2)

CANDIANI

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1758 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014";

premesso che:

la direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, prevede che essendo il polline considerato una componente naturale specifica del miele e quindi non un ingrediente dello stesso, non è necessaria l'indicazione nell'etichetta di polline geneticamente modificato, qualora la presenza di tale polline non ecceda la soglia dello 0.9% e sia accidentale o tecnicamente inevitabile, come previsto dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

la direttiva è una interpretazione che non rispecchia la sentenza della Corte di giustizia (sentenza C-442/09) del 6 settembre 2011 dove il polline viene considerato ingrediente del miele e quindi la presenza di OGM va indicata in etichetta;

due barattoli di miele su tre in vendita in Italia sono stati in realtà prodotti all'estero per effetto delle importazioni record che hanno raggiunto la quantità di 21,2 milioni di chili nel 2014, con un aumento del 15 per cento rispetto all'anno precedente. Si evidenzia un crescente aumento delle importazioni da Paesi comunitari ed extracomunitari dove

sono diffuse le coltivazioni biotech, con gli arrivi che nel 2014 provengono principalmente dall'Ungheria con 7,6 milioni di chili, seguita dalla Cina con 2,6 milioni di chili e poi dalla Romania con 1,8 milioni di chili e dalla Spagna con 1,6 milioni di chili. Il rischio è che venga venduto sul mercato miele con polline OGM senza nessuna indicazione in etichetta;

occorre verificare con attenzione l'origine in etichetta. Il miele prodotto sul territorio nazionale, dove non sono ammesse coltivazioni OGM a differenza di quanto avviene ad esempio in Cina e in Romania, è riconoscibile attraverso l'etichettatura di origine obbligatoria;

secondo la direttiva 2014/63/UE se il miele proviene da più Paesi dell'Unione europea, l'etichetta deve riportare l'indicazione "miscela di mieli originari della CE", se invece proviene da Paesi extracomunitari deve esserci la scritta "miscela di mieli non originari della CE", mentre se si tratta di un mix va scritto "miscela di mieli originari e non originari della CE";

il regolamento (CE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, entrato in vigore il 12 dicembre 2014, ha fissato nuove disposizioni circa le informazioni contenute nelle etichette dei prodotti alimentari allo scopo di realizzare una base comune per regolamentare le informazioni sugli alimenti e consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli;

in sostanza, il suddetto regolamento non prevede più l'obbligatorietà della indicazione dello stabilimento di produzione e confezionamento dei prodotti agroalimentari e quindi l'indicazione rimarrà facoltativa per il produttore;

il regolamento non esclude che si possano introdurre altre indicazioni obbligatorie in etichetta. L'articolo 39 del suddetto regolamento prevede che oltre alle indicazioni obbligatorie previste (la denominazione dell'alimento, l'elenco degli ingredienti, la data di scadenza, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare, la dichiarazione nutrizionale, il Paese di origine o il luogo di provenienza eccetera) gli Stati membri – qualora lo ritengano necessario – possano adottare, previa notifica alla Commissione, una nuova normativa in materia di informazioni sugli alimenti precisando i motivi che la giustificano. Le giustificazioni a supporto dell'ulteriore indicazione obbligatoria dovranno ricadere in una delle seguenti motivazioni: protezione della salute pubblica, protezione dei consumatori, prevenzione delle frodi, protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni d'origine controllata nonché repressione della concorrenza sleale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere misure che prevedano nella etichetta del miele una indicazione chiara, che in quell'alimento sono presenti o meno OGM, indipendentemente se sia al di sopra o al di sotto della soglia di tolleranza (0,9 per cento), al fine di dare ai consumatori

quella piena ed esatta informazione, dando così la possibilità di un acquisto consapevole e informato, nonché al fine di tutelare la salute dei consumatori e prevenire e reprimere le frodi alimentari, prevedere misure che rendano obbligatoria nell'etichetta anche l'indicazione dello stabilimento di produzione o di confezionamento per i prodotti realizzati e commercializzati in Italia.

Art. 1.

1.12

LA RELATRICE

Approvato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'allegato A, inserire la seguente direttiva:

«2011/111/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2009/15/CE recante modifica della direttiva 2009/15/CE per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni (termine di recepimento 31 dicembre 2015)».

b) all'allegato B, inserire le seguenti direttive:

«2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento 24 giugno 2015);

2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);

2014/87/UE del Consiglio, del 8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);

2104/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (termine di recepimento 19 settembre 2016);

2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine di recepimento 18 novembre 2016);

2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6 dicembre 2016);

2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);

2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);

2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre 2015);

2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (termine di recepimento 31 dicembre 2016);

2015/13/UE direttiva delegata della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile 2016);

2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (senza termine di recepimento)».

1.1

CARDINALI

Approvata la prima parte e respinta la lettera b)

All'allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere la seguente direttiva: «1) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (termine di recepimento 18 gennaio 2016)».

Conseguentemente:

a) all'allegato B, dopo il numero 7) inserire la seguente direttiva:

«7-bis) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (termine di recepimento 18 gennaio 2016)».

b) dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis. - (Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE). – 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: introduzione di norme specifiche per disciplinare, con i necessari accorgimenti, la possibilità di utilizzare anche bio carburanti, al fine di favorire la riduzione delle emissioni inquinanti dei motori delle imbarcazioni da diporto e delle moto d'acqua».

1.3

COCIANCICH, MARCUCCI, DI GIORGI

Approvato

All'Allegato B, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere la seguente direttiva:

«12) 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (termine di recepimento 10 aprile 2016);»

1.9

ORELLANA

Approvato

All'allegato B, dopo il punto 40 aggiungere, in fine, il seguente:

«40-bis) 2015/413/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale».

Art. 4.**4.1**

TARQUINIO, FLORIS, PICCOLI, CARRARO, SCIASCIA, PICCINELLI

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) prevedere, ove opportuno, l'innalzamento della soglia minima prevista dal citato Testo unico in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, nel rispetto di quanto disposto dalla direttiva 2004/109/CE, come modificata dalla direttiva 2013/50/UE, nonché le occorrenti modificazioni al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

a-ter) attribuire alla CONSOB il potere di disporre, con proprio regolamento e in conformità con le previsioni della direttiva 2013/50/UE, obblighi di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali e alle relazioni finanziarie semestrali;"».

4.2

COCIANCICH

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) prevedere, ove opportuno, l'innalzamento della soglia minima prevista dal citato Testo unico in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, nel rispetto di quanto disposto dalla direttiva 2004/109/CE, come modificata dalla direttiva 2013/50/UE, nonché le occorrenti modificazioni al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

a-ter) attribuire alla, CONSOB il potere di disporre, con proprio regolamento e in conformità con le previsioni della direttiva 2013/50/

UE, obblighi di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali e alle relazioni finanziarie semestrali;».

4.3

GUALDANI

Approvato

All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) prevedere, ove opportuno, l'innalzamento della soglia minima prevista dal citato Testo unico in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, nel rispetto di quanto disposto dalla direttiva 2004/109/CE, come modificata dalla direttiva 2013/50/UE, nonché le occorrenti modificazioni al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

a-ter) attribuire alla CONSOB il potere di disporre, con proprio regolamento e in conformità con le previsioni della direttiva 2013/50/UE, obblighi di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali e alle relazioni finanziarie semestrali;».

Art. 5.

5.5

LA RELATRICE

Approvato

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 1), dopo le parole: «e la tempistica dei rimborsi ai depositanti» inserire le seguenti: «con le seguenti precisazioni:

1.1) prevedere che i depositi su un conto di cui due o più persone siano titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica vengano cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite previsto dei 100 mila euro;

1.2) prevedere che le posizioni debitorie del depositante nei confronti dell'ente creditizio siano prese in considerazione nel calcolo dell'importo rimborsabile, se esigibili alla data in cui il deposito viene dichiarato "indisponibile", nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano il contratto tra l'ente creditizio e il depositante;

1.3) limitare il periodo entro il quale i depositanti, i cui depositi non sono stati rimborsati o riconosciuti dai Sistemi di Garanzia dei depositi, possono reclamare il rimborso dei loro depositi;».

b) al punto 2), dopo le parole: «garanzia dei depositi», aggiungere le seguenti: «, prevedendo che i membri di un sistema di protezione istituzionale versino contributi più bassi a tali sistemi».

Art. 6.

6.10

LA RELATRICE

Approvato

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «1° gennaio 2016» inserire le seguenti: «, valutando inoltre l'opportunità di stabilire modalità applicative del bail in coerenti con la forma societaria cooperativa».

6.11

LA RELATRICE

Approvato

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) designare la Banca d'Italia quale autorità di risoluzione nazionale, attribuendo a quest'ultima tutti i poteri assegnati all'autorità di risoluzione dalla direttiva 2014/59/UE, assicurando il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze e, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva, prevedendo l'approvazione di quest'ultimo prima di dare attuazione a decisioni che abbiano un impatto diretto sul bilancio oppure implicazioni sistemiche;».

